

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I

Finalità e principi

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia in senso lato, in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, alle procedure di affidamento delegate dagli enti convenzionati con la Provincia di Modena.

Art. 2 (Principi)

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia, economicità, efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, massima trasparenza nelle procedure, imparzialità e salvaguardia della libera concorrenza. In attuazione del principio del risultato, persegue l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.
2. Per tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere individuato il Responsabile Unico del Progetto e gli eventuali responsabili delle fasi di procedimento.
3. L'attivazione delle procedure disciplinate dal presente regolamento si integra con le disposizioni degli altri regolamenti settoriali dell'Ente.
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di eventuali contributi.
5. I contratti della Provincia dovranno avere una durata compatibile con la natura e l'oggetto del contratto, avendo riguardo alle norme di legge applicabili nei singoli casi.

Capo II

Disposizioni comuni

Art. 3 (Norme applicabili)

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo Statuto Provinciale nonché dal presente Regolamento.

2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la corruzione, la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa, anche firmando specifici protocolli di legalità per il contrasto di tali fenomeni.
3. La Provincia si adegua al rispetto delle misure di anticorruzione previste dalla Legge n. 190/2012 e dai documenti di pianificazione dell'ente.

Art. 4 (Osservanza dei contratti di lavoro e dei Codici di Comportamento)

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente e' obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita' e per la localita' dove sono eseguiti i lavori/servizi/forniture , nonche' l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Uguualmente, dovra' attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, nonche' le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita' che per la categoria venga successivamente stipulato.

2. Detti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a

provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni soggetto a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione del contratto.

Art. 5 (Disciplina del contenuto dei contratti)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del presente Regolamento, la determinazione a contrattare deve approvare la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitoli generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche o dello Stato per quanto in vigore e compatibili: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

Art. 5-bis (Contratti gratuiti)

Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste.

3. La Provincia può fare riferimento ad altre forme di contratti gratuiti compatibilmente con le discipline specifiche di settore.

Capo III

Il Segretario Generale e il Servizio Appalti e Contratti

Art. 6 (Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale)

1. Il Segretario Generale, in collaborazione con il Dirigente competente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.

Art. 7 (L'attività di rogito)

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'articolo 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogante è esercitata dal Vice Segretario Generale.

3. I contenuti e le modalità di stipula dei rogiti sono quelli indicati dalla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

4. Per la stipula di atti di particolare complessità che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri, la Provincia, sentito il Segretario Generale, può avvalersi di notai esterni individuati a seguito di raccolta e valutazione di almeno tre preventivi.

Art. 8 (Competenze e Funzioni del Servizio Appalti e Contratti)

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente Regolamento, la Provincia si avvale del Servizio Appalti e Contratti e dell'U.O. Amministrativo L.L.P.P. in base alle rispettive competenze stabilite nel PEG e negli Atti di programmazione dell'ente.

2. L'Ufficio Appalti si occupa della fase di selezione del contraente e fornisce supporto all'ente e ai soggetti convenzionati in merito alla predisposizione della documentazione di gara.

3. Il dirigente cui fa capo l'Ufficio Contratti svolge gli adempimenti previsti dal presente Regolamento connessi alla attività negoziale della Provincia, fornendo supporto giuridico e amministrativo ai singoli dirigenti competenti per la sottoscrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa e in forma di scrittura privata.

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I

La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art. 9 (La determinazione a contrattare. Contenuti)

1. L'iter della procedura di affidamento inizia con la determinazione a contrarre e si conclude con la determinazione di aggiudicazione.

2. La determinazione a contrattare assunta dai dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze per materia deve specificatamente indicare:

- a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni e, ove quantificabile, il valore economico;
- c) le clausole essenziali;
- d) le modalità di scelta del contraente, i requisiti dei soggetti partecipanti, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;
- e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
- f) la forma di stipula del contratto;
- g) l'impegno della spesa o l'accertamento dell'entrata che derivano dal contratto.

3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 10 (Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi).

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

a) **Appalti per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi, per la fornitura di beni e per la concessione di lavori e servizi pubblici:** tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie.

b) **Locazione immobiliare:** accertata l'indisponibilità di immobili di proprietà di enti pubblici territoriali da assumere in locazione a titolo gratuito o a condizioni agevolate, la Provincia avvia una consultazione ad evidenza pubblica per garantire le migliori condizioni contrattuali per l'ente provinciale.

c) **Contratto per prestazioni d'opera intellettuale:** il contratto d'opera di cui agli articoli 2222 e 2229 c.c. è conferito a professionisti singoli o associati individuati dal dirigente competente a seguito di procedura comparativa, avendo riferimento ai requisiti professionali e culturali dei professionisti necessari per l'espletamento della prestazione, in assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente. Si rinvia al Regolamento adottato dall'Ente in materia di incarichi professionali. Sono fatte salve le norme previste per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura relativi all'esecuzione di opere pubbliche qualificabili come servizi d'appalto.

d) **Acquisti di beni immobili:** avverrà di regola con procedura aperta a seguito di motivata deliberazione in ordine alle esigenze di indispensabilità ed indifferibilità dell'acquisto. Eventuali deroghe all'utilizzo della procedura aperta dovranno essere specificatamente motivate in base all'eccezionalità del caso.

e) **Contratti bancari e finanziari:** si fa rinvio alle procedure previste per legge in base al valore dell'operazione finanziaria.

f) **Contratti di affidamento di servizi legali e di patrocinio legale:** gli incarichi di patrocinio e servizi legali sono conferiti preferibilmente a professionisti iscritti in apposito elenco pubblico ed aperto costituito dall'Ente previa verifica dell'indisponibilità del personale interno. L'affidamento dovrà avvenire a seguito di comparazione fra più offerte e, solo in casi motivati, tramite affidamento diretto attingendo in ogni caso all'interno dell'Elenco suddetto. L'elenco pubblico dei Legali è aggiornato periodicamente. Si rinvia al Regolamento adottato dall'Ente in materia di incarichi di patrocinio legale.

Art. 11 (Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi)

1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

a) L'alienazione di beni immobili avviene mediante:

- procedura aperta;
- trattativa diretta;
- permuta

I. L'alienazione di beni immobili avviene, per quanto non previsto diversamente dal presente Regolamento, attraverso il ricorso a procedure aperte.

Dopo un primo esperimento d'asta andato deserto, la Provincia può bandire ulteriori esperimenti d'asta abbassando eventualmente il valore a base d'asta originario, ferme restando tutte le altre condizioni, fino ad un massimo del:

- 10% nel caso di un secondo e terzo esperimento d'asta;

- 20% nel caso di un quarto o ulteriori esperimenti d'asta.

II. Qualora dopo l'esperimento infruttuoso di almeno due tentativi d'asta pubblica, la Provincia non ritenga di procedere ad ulteriori esperimenti d'asta pubblica, l'immobile può essere venduto a trattativa privata, previo avviso pubblico, alle medesime condizioni pubblicate, per un prezzo non inferiore a quello posto a base dell'ultima asta andata deserta; se i soggetti interessati all'acquisto sono più di uno si procede con gara ufficiosa fra gli stessi.

III. Il ricorso alla trattativa diretta e indipendentemente dal valore del bene immobile è ammesso nei seguenti casi:

1. alienazione a favore di Enti Pubblici o di altri organismi di diritto pubblico, quando l'immobile sarà destinato a finalità di pubblico interesse; in tal caso l'immobile ceduto sarà sottoposto a vincolo ventennale di destinazione pubblica;
2. nelle ipotesi di accordi transattivi, a chiusura di vertenze giudiziarie in corso e nel caso in cui l'immobile da alienare è in rapporto alla vertenza stessa.
3. alienazioni di relitti stradali di modeste dimensioni che, in virtù della loro particolare ubicazione, possono rivestire interesse esclusivamente per il proprietario frontista e/o confinante e che, in caso di vendita a terzi soggetti, darebbero luogo a situazioni di interclusione.

IV. La permuta di beni immobili patrimoniali disponibili è consentita:

1. quando concorrono speciali e comprovate circostanze di convenienza o utilità generale;
2. nell'ipotesi di regolarizzazione dello stato di confini, le cui superfici siano di modeste entità.
3. La permuta deve essere preceduta da una delibera di Consiglio Provinciale nella quale vengono evidenziate le motivazioni e l'eccezionalità che sono alla base della scelta e in particolare l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte della Provincia del bene altrui in cambio del trasferimento di un bene immobile provinciale.

Nell'alienazione di beni immobili sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione previsti per legge.

Deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

b) Alienazione di beni mobili: asta pubblica, salva la vendita di oggetti dichiarati fuori uso o di modico valore secondo le modalità e gli importi stabiliti nel Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economali.

c) Locazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile: deve essere esperita la procedura aperta ponendo a base di gara l'importo del valore del canone annuo stimato dagli Uffici tecnici della Provincia o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche.

E' consentito altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello Stato, è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

d) Comodato di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile: non è consentito concedere beni di proprietà provinciale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse rapportato alle funzioni provinciali o comunque alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente e alla sua temporanea proficua gestione da parte di soggetti del Terzo Settore, in attesa di poter porre in essere misure di migliore valorizzazione ovvero all'interno di convenzioni o di accordi con enti locali per l'esercizio associato di funzioni pubbliche. Nel contratto di comodato deve sempre essere previsto l'obbligo, a carico del comodatario, di restituire il bene anche prima della scadenza, quando la Provincia ha necessità di servirsene.

e) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella determinazione che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, un adeguato confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. Sono in ogni caso fatte salve le norme di legge vigenti in materia di canone unico. I Dirigenti sono responsabili degli adempimenti di cui al D.Lgs. 106/2023, in merito agli immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile, gestiti direttamente per le attività di loro competenza.

Capo II

Le procedure di scelta del contraente nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori.

Art. 12 (Metodi di scelta)

1. Ferme restando la disciplina sulla procedura di scelta del contraente disciplinata dalla normativa vigente, la Provincia individua l'operatore economico contraente, di norma, con le seguenti modalità:

- a) procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
- b) procedura ristretta, in cui solo gli operatori economici, che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e sono stati invitati, possono presentare offerte;
- c) procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara previa consultazione del numero minimo di operatori economici fissato dalla normativa, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) affidamento diretto anche tramite mercato elettronico e/o adesioni alle convenzioni attive per la Pubblica Amministrazione;
- e) procedura competitiva con negoziazione/dialogo competitivo, con cui la Provincia, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;

2. Perseguendo il principio di digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti, la Provincia utilizza le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale certificate.

Art 13 (Procedure negoziate)

1. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata, preliminarmente all'adozione della determinazione a contrarre, il Responsabile di Progetto verifica l'esistenza di appositi elenchi di operatori economici e la presenza negli elenchi medesimi di un numero sufficiente di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura.
2. In tal caso, si procederà ad individuare il numero dei concorrenti non inferiore al minimo di legge previsto per lo svolgimento della procedura, previa indicazione della sezione, o di più sezioni, dell'elenco corrispondente alla prestazione richiesta. In casi motivati, il Responsabile di Progetto può estendere l'invito ad altri operatori economici in possesso dei requisiti e già iscritti, secondo quanto previsto nel disciplinare che regola l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici per gli affidamenti di lavori. L'Elenco esistente viene aggiornato periodicamente secondo le norme di legge e in base al disciplinare regolamentare interno.
3. Nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato, l'Ente deve preventivamente comunicare il numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara, rendendo note le modalità di selezione tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare oppure il diverso criterio per individuare gli operatori da invitare.
4. L'Amministrazione stabilisce dei termini congrui per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, tenuto conto della natura dell'appalto e dei criteri di aggiudicazione

stabiliti dall'avviso/lettera di invito. In ogni caso, per le procedure da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non si possono prevedere per la presentazione delle offerte termini inferiori a 15 giorni dalla data di invio dell'invito; per le procedure da espletarsi con il criterio del prezzo più basso il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Art. 14 (Affidamento diretto)

1. Il ricorso all'affidamento diretto è ammesso in base all'importo e alla natura dell'affidamento stesso, con o senza richiesta di più preventivi.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza, le aggiudicazioni avverranno prioritariamente con affidamento diretto previa richiesta di preventivi o con richiesta di offerta utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione centrale o regionale.
3. L'affidamento diretto del contratto con richiesta di offerta ad un unico operatore può avvenire nei casi di infungibilità della prestazione o della fornitura o in altri casi debitamente motivati nella determinazione a contrattare di cui all'art. 9 o nella determinazione semplificata di affidamento.
4. Si fa espresso riferimento alle norme codicistiche per il principio di rotazione.

Art. 15 (Concessioni di pubblici servizi)

1. Ai fini della classificazione dell'affidamento dovrà essere acquisita una relazione economica-finanziaria da cui risulti l'assenza della rilevanza economica del servizio.

Capo III

Norme comuni

Art. 16 (Criteri di aggiudicazione)

1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione del contratto, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto medesimo.
2. La selezione della migliore offerta tra quelle presentate dai concorrenti avviene, generalmente, mediante l'utilizzo di due differenti criteri:
 - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: l'aggiudicazione comporta una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici sia in termini quantitativi che qualitativi, esaminando la loro pertinenza in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto;
 - criterio del prezzo più basso: l'aggiudicazione comporta una valutazione del solo elemento economico dato da una percentuale di ribasso o da un prezzo complessivo ribassato; in tal caso le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già puntualmente definite dalla Stazione

appaltante nel capitolato speciale d'appalto. L'offerta economica deve essere comunque inferiore all'importo posto a base di gara.

3. Nel caso di procedure aperte relative alla dismissione di immobili pubblici si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 73 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827. Per i contratti relativi a concessioni o locazioni attive, si potrà prevedere l'individuazione del contraente/concessionario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere l'esclusione dei concorrenti quando l'offerta tecnica presentata non raggiunge un punteggio minimo, stabilito da una soglia di sbarramento espressamente indicata nei documenti di gara.

5. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta purché valida, salvo il caso in cui non venga stabilito espressamente negli atti di gara che non si procederà all'aggiudicazione qualora non pervengano almeno due offerte valide.

6. Non sono ammesse offerte economiche in rialzo o ribasso uguale a zero o uguale all'importo posto a base di gara.

7. L'eventuale annullamento in autotutela non potrà mai dare adito al riconoscimento di un risarcimento per interesse positivo dovuto al mancato utile derivante dall'appalto.

Art. 17 (Il Responsabile Unico del Progetto)

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato per ogni procedimento di affidamento di un appalto o di una concessione.

2. Per l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto in materia di appalti, si fa riferimento alle professionalità minime stabilite dal Codice dei Contratti e dall'ANAC, nelle proprie linee guida o da successivi Regolamenti, in corrispondenza di ogni tipologia di affidamento.

3. Il RUP, ove non individuato nei documenti di programmazione, è nominato con provvedimento del Dirigente del Servizio cui sono assegnate le risorse o l'obiettivo fra i dipendenti assegnati al Servizio dallo stesso diretto.

4. Lo svolgimento delle funzioni di RUP, in caso di nomina, è obbligatorio.

5. Il dipendente designato come RUP può segnalare al proprio dirigente di riferimento, entro cinque giorni dalla notifica della nomina, eventuali situazioni di conflitto di interesse. Il dirigente deve esprimersi sulla nomina e, se la conferma, il dipendente è tenuto ad assumere il ruolo di RUP. Si farà riferimento alle specifiche norme e documenti adottati in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il RUP opera nell'ambito dell'ordinamento amministrativo dell'Ente, in conformità delle previsioni del D. Lgs. 267/2000 e secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Codice dei Contratti.

7. In caso di assenza, anche temporanea, del RUP, per ogni procedimento affidatogli, viene nominato, nelle forme usate per la nomina del RUP, un sostituto che ne assume le funzioni.
8. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
9. La stazione appaltante può altresì nominare un responsabile di fase per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto.

Art- 17-bis (Responsabile di fase dell'affidamento)

1. Nel caso di ricorso ad una centrale unica di committenza qualificata, la fase dell'affidamento è attribuita ad un soggetto diverso dal Responsabile Unico di Progetto, denominato "Responsabile della fase dell'affidamento".

2. Al Responsabile della fase dell'affidamento competono, in qualità di Stazione Unica Appaltante, le seguenti attività:

- approvazione degli atti di indizione della gara
- decisioni in ordine all'ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti
- gestione del soccorso istruttorio/integrazioni documentali
- gestione delle tempistiche di gara
- adozione dell'aggiudicazione
- gestione delle comunicazioni di gara inerenti la procedura di gara e l'esecuzione dei controlli di legge sulle dichiarazioni rese.

3. Per le procedure di competenza provinciale, l'Ufficio Contratti, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, provvede alle richieste documentali necessarie per addivenire alla stipula dei contratti d'appalto.

Art. 18 (Trasparenza e accessibilità degli atti di gara)

1. Per assicurare la massima conoscenza e conoscibilità della documentazione relativa alle procedure di affidamento, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Lgs n. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 (Presidenza e verbalizzazione della gara nelle procedure aperte)

1. Nelle gare da espletare mediante procedura aperta la presidenza della gara spetta al dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre o al Responsabile della fase dell'affidamento o da questi delegato.

2. Alle gare di cui al comma precedente finalizzate all'acquisizione di beni servizi e lavori, nonché quelle attinenti al patrimonio dell'Ente, è sempre presente il Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e due dipendenti in qualità di testimoni. In caso di sua assenza o impedimento è presente il Vice Segretario Generale, salvo diverso conferimento di delega ad altri da parte del Segretario Generale.

3. Tutte le operazioni di gara debbono essere fatte constatare in apposito verbale, sottoscritto dai soggetti che partecipano alle operazioni stesse, annotato in apposito registro o protocollato.

Art. 20 (Commissioni Giudicatrice e Seggio di Gara)

1. Nelle procedure d'appalto quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice, la cui composizione è regolata dalle normative vigenti.

2. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto, in caso di lavori pubblici, e a carico del quadro di spesa, per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza della struttura organizzativa interessata.

3. In caso di procedure complesse o di valore superiore alla soglia UE l'Amministrazione appaltante può disporre la nomina di un Seggio di Gara per la valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti. La nomina del Seggio di Gara deve avere luogo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 21 (Anomalia delle offerte)

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi anomali, verrà attivato il procedimento di verifica di anomalia, secondo le modalità e procedure previste dalla legge.

2. La valutazione di congruità delle offerte spetta al Responsabile Unico del Progetto interno o dell'ente convenzionato, eventualmente coadiuvato dal personale della stazione appaltante o esterno e/o dal progettista; nel caso di procedure il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile Unico del Progetto può essere coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

Art. 22 (Esclusione dall'affidamento)

1. L'Amministrazione può stabilire in base a quali illeciti professionali l'operatore economico sarà escluso dall'affidamento di contratti provinciali. Restano comunque salvi i divieti posti dalla legge e dai regolamenti.

CAPO IV

CONTROLLI

Art. 23 (Controlli)

1.L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile della fase dell'affidamento competente solo al termine del positivo riscontro del controllo dei requisiti dichiarati dall'operatore economico risultato aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara.

2. La Provincia di Modena, in qualità di Stazione Appaltante, sottopone a verifica sia i requisiti di ordine generale che i requisiti di ordine speciale dichiarati dall'operatore economico, oggi disciplinati nel D.Lgs n. 36/2023 nella Parte V, Titolo IV, Capo I e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103) o dalle normative sopravvenute in materia.

Sono ugualmente sottoposti alle medesime verifiche anche i soggetti subappaltatori di appalti banditi dalla Provincia di Modena.

3.Come espressamente previsto dall'art. 3 della Delibera ANAC n. 262/2023 la Provincia di Modena, in qualità di Stazione Appaltante, procede alla verifica di tutti i requisiti richiesti attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 36/2023 o altra modalità prevista per legge.

4. L'obbligo della Stazione Appaltante di utilizzo del FVOE o altra modalità prevista per legge per la verifica dei requisiti di cui al comma 2 vale per gli appalti di importo superiore ad euro 40.000,00.

5. Per gli appalti di importo inferiore, si può usare il FVOE o altra modalità prevista per legge, o in alternativa, si può procedere fuori FVOE con richieste dirette alle varie Pubbliche Amministrazioni certificatrici. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro i controlli disposti dalla Stazione Appaltante sono i seguenti:

- regolarità contributiva (DURC)
- certificato CCIAA
- Casellario ANAC
- Casellario giudiziale

Per i contratti disciplinati nel presente comma, il controllo viene effettuato di norma semestralmente su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti effettuati nel semestre precedente, dando priorità agli operatori nuovi e, successivamente, ai controlli più datati congiuntamente al valore del contratto. Il criterio è applicabile anche ai subappalti.

L'individuazione del campione di affidamenti da sottoporre a controllo viene definito dal Responsabile dell'Esecuzione entro il 10 giorno successivo alla chiusura del semestre e comunicato all'U.O. Contratti che procederà all'esecuzione delle predette verifiche.

7. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Responsabile della fase dell'affidamento progetto disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie
8. Per i contratti la cui durata è superiore a 12 mesi continuativi (cd contratti di lunga durata), la Stazione Appaltante procede alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria qualora la stessa non sia stata sottoposta a controlli negli ultimi 12 mesi per altri affidamenti disposti dalla Provincia. Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Provincia per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
9. Nel caso in mancato riscontro alle richieste di verifica inviate dalla Provincia, da parte degli organi deputati o di irregolare funzionamento delle piattaforme certificate o del FVOE o altra modalità prevista per legge, decorsi ameno 30 giorni dall'avvio formale dei controlli, il RUP o il Responsabile di fase si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del contratto, salvo l'inserimento nello stesso di una clausola di risoluzione automatica del contratto in caso di accertamento negativo successivo.
10. Quanto sopra rimane confermato sino al sopraggiungere di eventuali sopravvenienze normative cogenti.

TITOLO III

- La conclusione del contratto

Art. 24 (Conclusione della fase precontrattuale)

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il dirigente competente, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione di aggiudicazione è adottata dal Responsabile della fase dell'affidamento competente al termine del positivo controllo sul possesso dei requisiti speciali e generali dichiarati dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara.

Art. 25 (Stipulazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui all'articolo che segue, avviene di norma entro i termine di legge che decorrono dalla data di efficacia della determinazione di cui all'art. 24.

2. L'UO Contratti richiede formalmente all'aggiudicatario l'inoltro della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto d'appalto; l'U.O. Contratti non è responsabile della mancata stipula del contratto entro i termini di legge qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta dall'ente.

3. Il soggetto aggiudicatario ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine per causa non imputabile al contraente; in tal caso deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art. 26 (Eseguibilità del contratto)

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il Responsabile Unico del Progetto ha facoltà di autorizzare l'esecuzione della prestazione, previa, in ogni caso, l'adozione della determinazione di aggiudicazione e l'effettuazione dei controlli di rito.

3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite in corrispondenza dei lavori eseguiti.

Art. 27 (Soggetti competenti alla stipulazione)

1. I dirigenti stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti, sulla base delle rispettive funzioni e degli obiettivi loro assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

2. Il Direttore d'Area ha facoltà di sostituzione per singoli atti, di competenza dei dirigenti di servizio, in caso di loro assenza, impedimento, ingiustificato ritardo, o di avocarli a sé motivando l'avocazione.

Art. 28 (Forma dei contratti)

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante oppure in forma pubblica a ministero di notaio esterno, sentito il Segretario Generale nei casi previsti dall'art. 7 comma 4.

2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito ad affidamento diretto o procedura negoziata e l'importo sia fino a 150.000,00 euro nel caso di appalti di lavori ovvero fino a euro 140.000,00 nel caso di appalti di servizi e forniture.

3. Per gli importi fino a euro 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio o sui modelli predisposti dalle piattaforme elettroniche

certificate o dai soggetti aggregatori per le convenzioni/accordi quadro a cura del Responsabile del Progetto che ha disposto la relativa aggiudicazione, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata o delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

4. Il contratto relativo a lavori, servizi e forniture stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata deve, a pena di nullità, essere formalizzato con modalità elettronica e sottoscrizione mediante firma digitale.

5. Nella determinazione a contrarre può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata o in forma pubblica amministrativa, anche per importi inferiori a 40.000 euro, quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

6. Per gli atti aggiuntivi, integrativi, o modificativi di contratti già stipulati si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria, se dovuti, e all'adeguamento della garanzia definitiva e delle polizze assicurative se previsto nella relativa determinazione.

Art. 29 (Diritti di segreteria e spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente.

2. I contratti in forma pubblica sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al dirigente cui fa capo l'U.O. Contratti.

4. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione con le modalità indicate dall'Ente.

6. Sono altresì a carico del contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da rimborsare alla Provincia.

7. In caso di mancato versamento sia delle spese contrattuali che di quelle di pubblicazione la Provincia, a sua scelta, trattiene la somma dovuta dal contraente sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali o escute la garanzia definitiva o procede al recupero ai sensi di legge.

Art. 30 (Garanzia provvisoria e definitiva).

1 Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'entità, il contenuto e le modalità di presentazione delle garanzie provvisorie e definitive sono stabilite dalla normativa vigente.

2. Nelle procedure di alienazione di beni immobili i partecipanti devono costituire una garanzia provvisoria a serietà dell'offerta secondo l'entità, il contenuto e le modalità indicati nei relativi bandi e/o avvisi pubblici.

Art. 31 (Il repertorio dei contratti)

1. A cura del Segretario Generale è tenuto il registro repertorio, sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa, e quelli stipulati per scrittura privata quando debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso. I contratti stipulati con modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale, dopo l'annotazione a repertorio, sono acquisiti a protocollo ai fini della loro conservazione nel tempo.

2. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, sono annotati in apposito registro denominato "Registro Scritture Private" ed acquisiti a protocollo per la loro conservazione, se sottoscritti con modalità elettronica. L'U.O. Contratti cura la conservazione del Registro Scritture Private e dei contratti analogici in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di registro.

3. La conservazione dei contratti per corrispondenza e quelli conclusi sulle piattaforme del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è a cura dei dirigenti competenti.

Art. 32 (Originali e copie del contratto)

1. Il contratto è formato in un unico originale conservato agli atti della Amministrazione.

2. Alla parte contraente è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione e registrazione se previste.

3. L'ufficio contratti cura la trasmissione di una copia del contratto con l'indicazione del numero di repertorio o del registro scritture private e degli eventuali estremi di registrazione e trascrizione alla parte contraente, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri servizi interessati all'esecuzione del contratto.

TITOLO IV -

La fase dell'esecuzione del contratto

Art. 33 (Responsabile in fase di esecuzione)

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il Responsabile Unico di Progetto facente parte dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo, il quale può nominare un responsabile per la fase di esecuzione.

2. Nella fase dell'esecuzione di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori, il RUP o il Responsabile della Fase Esecutiva, avvalendosi del direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

3. Egli adotta tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto, operando un numero adeguato di sopralluoghi o di visite, procedendo a verifiche ed analisi sui prodotti anche a sorpresa, se del caso coadiuvato anche da propri collaboratori.

4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

5. In coerenza con quanto suggerito alle stazioni appaltanti da ANAC in merito alla necessità di garantire una verifica attiva sull'esatto adempimento anche qualitativo delle obbligazioni previste dai documenti contrattuali, integrati dall'offerta tecnica, costituisce buona prassi prevedere, in fase esecutiva specifiche modalità di verifica e controllo delle migliorie offerte dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara e contrattualizzate all'interno del contratto d'appalto, oltre che specifiche conseguenze connesse all'inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.

Art. 34 (Comunicazioni inerenti al contratto)

1. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e le ditte contraenti, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o alle quali sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di posta elettronica certificata o tramite le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dall'ente.

Art. 35 (Cessione del contratto)

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con la Provincia.

2. Per circostanze particolari debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione del contratto può essere autorizzata dal dirigente. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di moralità e professionalità prescritti per il cedente, e di idoneità professionale e tecnica afferenti alla parte di prestazioni da rendere.

3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Sono ammesse le cessioni di contratto connesse alla cessione di azienda o ramo d'azienda nei casi previsti dalle norme vigenti.
5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

Art. 36 (Subcontratti)

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto stipulato con la Provincia è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; conseguentemente, è fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti o di fatto, le prestazioni medesime.
2. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione, costituisce grave inadempimento e può, comportare la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
3. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale è l'unica parte del rapporto contrattuale stipulato con l'Amministrazione e continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali e a riscuotere i compensi dovuti. A richiesta dell'Amministrazione il subcontraente è tenuto a trasmettere copia del subcontratto stipulato.
4. Non sono considerati subcontratti le subforniture di materiali standardizzati e di uso comune e gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.
5. Per quanto si riferisce ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e relativi subappalti e subcontratti, si fa rinvio alle norme speciali riguardanti tale materia.

Art. 37 (Cessione di somme dovute dalla Provincia)

1. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dalla Provincia, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione. La notifica rimane priva di effetto riguardo alle liquidazioni di pagamento che risultino già emesse.
2. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
3. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
4. Per la cessione di crediti relativi ai contratti pubblici, si applicano le specifiche norme di riferimento.

Art. 38 (Modifiche delle prestazioni contrattuali)

1.. E' fatto divieto di introdurre tacitamente modifiche di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, o variazioni in aumento o in diminuzione se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Qualora modifiche o variazioni si rendessero necessarie o opportune per la migliore esecuzione del contratto, il Dirigente competente dispone con provvedimento motivato.

3. Chi dà disposizioni intese ad introdurre modifiche o variazioni, ai sensi del comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche; parimenti è responsabile il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi del provvedimento di cui al comma 2.

4. Per le variazioni relative ai contratti di appalto si farà riferimento alla normativa vigente.

Art.39 (Esecuzione dei lavori oggetto del contratto d'appalto)

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del contratto d'appalto ha inizio, di norma, non oltre 45 giorni dalla data della sua stipula. In caso sussistano motivi di necessità, urgenza o di comprovata opportunità che non consentano di frapporre indugio, l'esecuzione dei lavori potrà avvenire anche anticipatamente in via d'urgenza subito dopo la consegna dei lavori, del servizio o delle forniture, salvo in ogni caso la riserva a favore dell'amministrazione di non procedere alla stipulazione per gravi motivi ostativi.

2. In caso di avvio dell'esecuzione prima della formale stipulazione del contratto, le garanzie definitive, le polizze assicurative per responsabilità civile e a coperture di ogni rischio nonché la denuncia alle competenti autorità, qualora previste, dovranno essere consegnate all'amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione.

3. I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di inizio dei lavori o delle forniture, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorrano la necessità ed opportunità di effettuare in contraddittorio delle operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi previsti dalla legge.

4. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto a cura del dirigente, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

5. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione non può apportare modifiche o variazioni in generale ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo provinciale competente, 2 salvi i soli casi in cui non vi sia alcun aumento di spesa e la legge o il provvedimento di incarico di direzione rimettano al responsabile stesso tale competenza.

6. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione informa tempestivamente il Responsabile di Progetto e il Dirigente di ogni criticità e dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro

possa influire sulla regolare esecuzione della prestazione stesa onde adottare gli opportuni provvedimenti.

7. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto ovvero in caso di indisponibilità per carichi di lavoro di quelli presenti, da esplicitare nel provvedimento di aggiudicazione del contratto, può essere previsto che il direttore dell'esecuzione sia un esperto esterno, reperito mediante incarico tecnico ad esperti e professionisti esterni all'ente in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla legge

8. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione delle penali stabilite in contratto, il cui importo è imputato in detrazione sulla garanzia definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, ovvero trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 40 (Corrispettivo - Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Il corrispettivo, liquidato dal dirigente competente, è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto. 3. Di norma e fatte salve norme speciali in materia di appalti o di usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esso computata a titolo di rimborso spese.

4. Salvo diversa pattuizione eventualmente stabilita nel contratto nelle sue diverse forme stabilite nel precedente art. 28, il termine per il pagamento è stabilito in base alle norme di legge e in base alla disciplina di contabilità interna.

5. Sono fatte salve le norme speciali in materia di lavori pubblici.

Art. 41 (Penali)

1. Il contraente è soggetto alle penali contrattuali, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi alle prescrizioni determinate e descritte nel capitolato d'appalto o nel disciplinare delle prestazioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

2. Il contratto determina i casi, i criteri, l'entità e modalità di applicazione delle penali, in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.

3. Spetta in ogni caso al direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori segnalare al Responsabile di Progetto il verificarsi delle circostanze che comportano l'applicazione di penali. Il direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori e il responsabile del Progetto propongono al

Dirigente la comminatoria delle penali. Il dirigente, previo contraddittorio con il contraente privato, dovrà attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penali e l'ammontare concreto delle stesse.

4. Le penali sono trattenute sull'importo della garanzia definitiva: in tal caso l'importo della garanzia deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente competente. Nei casi in cui la garanzia per l'esecuzione non sia stata presentata, le penali sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo.

5. Qualora non sia diversamente pattuito nel contratto, le penali non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 42 (Inadempimento contrattuale)

1. Per i casi di irregolarità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato, spetta al dirigente adottare le misure ritenute necessarie per ripristinare le regolari e corrette condizioni contrattuali. Nei casi in cui le azioni e i fatti verificatisi a causa del comportamento del contraente configurino i casi di grave inadempimento secondo le prescrizioni contenute nelle condizioni contrattuali o nelle disposizioni speciali di legge, compete al dirigente disporre la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento.

2. Spetta agli organi competenti, sulla base di circostanziata proposta del dirigente di cui al comma precedente, promuovere eventuali azioni legali per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Art.43 (Clausola risolutiva espressa)

1. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di inserire in ogni singolo contratto una clausola risolutiva espressa secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 1456 codice civile.

Art. 44 (Controversie)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria o ad altri organismi di risoluzione delle controversie alternativi ai rimedi giurisdizionali.

TITOLO V

- Il collaudo e la verifica di conformità

Art. 45 (Collaudo e verifica di conformità)

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo amministrativo, o tecnico - amministrativo, o verifica dell'esecuzione, ai fini della loro accettazione.
2. In relazione alla natura e all'entità delle prestazioni contrattuali, la liquidazione tecnica può valere come collaudo di cui al presente titolo per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.
3. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciali esperti in materia, nominati dal dirigente dell'unità organizzativa interessata. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto ovvero in caso di indisponibilità per carichi di lavoro di quelli presenti, da esplicitare nel provvedimento di aggiudicazione del contratto, può essere previsto che al collaudo si provveda mediante incarico tecnico ad esperti e professionisti esterni all'ente, anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla legge ove sussistano le risorse adeguate ad esperire le procedure di affidamento e ad assicurare i compensi. In relazione a prestazioni di particolare complessità, il dirigente ha facoltà di nominare esperti singoli esterni all'ente ovvero una commissione di collaudo.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nella verifica periodica del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.
6. Nelle forme consentite dal Codice dei Contratti, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla Legge. Viceversa il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito per motivate ragioni, dal collaudo anche al di sotto delle soglie minime fissate dalla legge.

Art. 46 (Contenuto e forma del collaudo)

1. Salve le norme specifiche in materia di appalti, il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.
3. L'Amministrazione, con atto del dirigente dell'unità organizzativa interessata, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.

Art. 47 (Prestazione non conforme al contratto)

1. Il collaudatore, in caso di prestazione non regolare o comunque non conforme al contratto, ne dà notizia al responsabile di Progetto e al Dirigente competente che provvedono, ove possibile ad

ordinare alla parte per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penali.

2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.

3. Il dirigente, qualora il collaudo abbia esito negativo, decide di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.

4. Si specifica che, per le richieste di iscrizione pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il collaudo e la verifica di conformità negativi e l'applicazione di penali in misura pari al 10% del valore contrattuale rappresentano motivo di esclusione dell'operatore economico dall'iscrizione negli elenchi interni all'ente degli operatori economici o dei professionisti ai fini della selezione nelle procedure negoziate ad invito.

Art. 48 (Vizi occulti. Garanzia)

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia dei prodotti ovvero una polizza di garanzia sulla prestazione o entrambe.

2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza il dirigente si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

TITOLO VI –

Disposizioni finali

Art.49 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per la disciplina dei Contratti”, approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 85 del 16/12/2019.

Art. 50 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia.